



# **COMUNE DI SANT'AGATA DI ESARO**

**PROVINCIA COSENZA**

**Via P. Bellanova, 8**

TEL. 098162890-1 FAX 098162900 – P.I. 00394550784 C.C.P. 12617890

E-mail: [utc.santagatadiesaro@libero.it](mailto:utc.santagatadiesaro@libero.it)

## **FAQ n° 2 del 03.09.2018**

**DOMANDA n° 1** :\_A seguito della FAQ n. 1 pubblicata in data 23.08.2018, in riferimento alla risposta al quesito n. 2: "il corpo B può essere considerato una sottostruttura come anche la scala esterna antincendio", si fa presente che nella relazione tecnica della progettazione esecutiva posta a base di gara, a pag. 1 è specificato testualmente che " ... i lavori prevedono l'adeguamento sismico di uno dei due corpi di fabbrica e precisamente il Corpo A" come si evince altresì dal resto degli elaborati progettuali (su tutti, il computo metrico estimativo). A riguardo pertanto, qualora il corpo B, venisse considerato come sottostruttura (in realtà, per come si evince dagli elaborati grafico-progettuali e per come specificato nella relazione tecnica a firma dei progettisti, il Corpo B è considerato come corpo strutturalmente indipendente, pertanto non configurabile come sottostruttura del corpo A) per come indicato nella FAQ medesima, l'intervento proposto si configurerebbe come richiesta di opere aggiuntive, che non sono affatto menzionate nel progetto esecutivo posto a base di gara; a riguardo, il comma 14-bis dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016, specifica quanto segue: "In caso di appalti aggiudicati con il criterio di cui al comma 3, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta". Fatta questa premessa, tralasciando diverse sentenze di Consiglio di Stato e Circolari esplicative ANAC che si riallacciano al citato comma 14-bis, si chiede di riformulare la risposta di cui al quesito n. 2 della FAQ n. 1.

**RISPOSTA DOMANDA N. 1:** Il Corpo B non può essere considerato sottostruttura del Corpo A in quanto isolato sismicamente e pertanto individuato come corpo di fabbrica indipendente. Si rileva che erroneamente nella FAQ n. 1, il Corpo B è stato indicato come sottostruttura. A riguardo gli Interventi di miglioria proponibili dai concorrenti, sono solo quelli relativi al Corpo A per incrementarne la funzionalità e la compiutezza dell'opera oggetto di appalto. Nessun punteggio verrà attribuito per le eventuali migliorie proposte, relativamente al Corpo B.

**DOMANDA n. 2:** A seguito della FAQ n. 1 pubblicata in data 23.08.2018, in riferimento alla risposta al quesito n. 4, punto b - " ... resta inteso che per la relazione tecnica è previsto un limite massimo di 20 pagine A4". La scrivente impresa chiede se il limite massimo di 20 pagine A4, è destinato al singolo criterio 20 pagine per il criterio A, 20 pagine per il criterio B e 20 pagine per il criterio C oppure, il medesimo limite di 20 pagine è complessivo per i tre criteri A, B, e C

**RISPOSTA DOMANDA N. 2:** Il limite massimo di 20 pagine A4 è destinato ai singoli criterio; pertanto verranno valutate positivamente le relazioni di:

- massimo 20 facciate A4 riferite al Criterio A;
- massimo 20 facciate A4 riferite al Criterio B;
- massimo 20 facciate A4 riferite al Criterio C;

Le pagine eccedenti il n. di 20 facciate A4 per il singolo criterio non verranno prese in considerazione.